

**DETERMINA DIRETTORE GENERALE**

**N. 48 del 11.09.14**

**OGGETTO: Lavori per l'adeguamento della Struttura di Supporto alla Raccolta sita in Loc. Lama dei Frati nel Comune di Radda in Chianti. Approvazione Contratto Specifico.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazioni CdA n. 44 del 18.9.2009 e n. 46 del 6.10.2009, recepite e fatte proprie con Deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 29.10.2009 è stato definito il perimetro del Servizio di Ambito da affidarsi mediante procedura di gara;
- con la richiamata Deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 29.10.2009 è stato, in particolare, previsto che rientrasse nel perimetro di affidamento *"iii) la realizzazione del completamento del sistema impiantistico c.d. "leggero", ovvero la realizzazione di quelle opere (stazioni ecologiche/stazioni di trasferimento) a supporto del ciclo della gestione integrata di Ambito"*;
- ad esito di gara ad evidenza pubblica, l'Autorità ha individuato il soggetto Gestore Unico cui affidare l'intera gestione del Servizio di Ambito e sottoscritto, in data 27.3.2013, il relativo Contratto di Servizio;
- con Deliberazione Assembleare n. 4 del 30.1.2014, è stato stabilito di approvare il cronoprogramma di dettaglio dei lavori relativi Strutture di Supporto alla Raccolta, così come concordato con il Gestore Unico SEI Toscana S.r.l., nel rispetto degli impegni già assunti in termini di nuove realizzazioni e adeguamenti previsti a base di gara;
- con Determina Dirigenziale del Direttore Generale n. 16 del 24.03.2014 per l'adeguamento della Struttura di Supporto alla Raccolta sita nel Comune di Radda in Chianti (Provincia di Siena) è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giacomo Cenni e contestualmente è stata affidata l'attività di verifica della progettazione agli uffici dell'Area Pianificazione Gestione e Controllo.

**CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 33.1 del Contratto di Servizio *"le parti danno atto che – per la progettazione, realizzazione e gestione dei singoli Impianti – procederanno alla definizione di Contratti Specifici"*;
- ai sensi dell'art. 33.2 del Contratto di Servizio *"per quanto attiene alla infrastrutture minori le parti procederanno alla relativa regolamentazione preferibilmente con un unico Contratto Specifico che definisca gli aspetti inerenti le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture minori, ovvero le condizioni di affidamento delle attività di progettazione, realizzazione e manutenzione"*;

**TENUTO CONTO CHE**

- l'Autorità di Ambito, di concerto con l'Amministrazione del Comune di Radda in Chianti, ha portato a termine l'attività di Tuning Progettuale prevista nel Contratto di Servizio prima dell'approvazione della progettazione presentata in sede di offerta;
- in data 24.04.2014 il Responsabile dell'Area Pianificazione Gestione e Controllo, l'Ing. Enzo Tacconi ha redatto il Rapporto di Verifica del Progetto Definitivo/Esecutivo per l'adeguamento del Centro di Raccolta sito nel Comune di Radda in Chianti;
- in data 24.04.2014 (prot.n. 2209) il Responsabile dell'Area Pianificazione Gestione e Controllo ha dato mandato a SEI Toscana Srl di avviare le procedure funzionali all'ottenimento dei permessi e degli atti autorizzativi necessari per l'avvio/esecuzione dei lavori e conseguentemente alla presentazione del Progetto Esecutivo;
- in data 15.05.2014 il Comune di Radda in Chianti con la Delibera di Giunta Comunale n.65 ha approvato il progetto Definitivo/Esecutivo presentato da SEI Toscana srl;
- in data 28.07.2014 SEI Toscana Srl ha consegnato il progetto Esecutivo, elaborato sulla base della progettazione preliminare a base di Gara e della progettazione definitiva/esecutiva quale risultato dell'attività di Tuning progettuale;

#### **RITENUTO NECESSARIO PROCEDERE**

- alla completa attuazione del percorso individuato con il Contratto di Servizio e in particolare di procedere all'approvazione della bozza definitiva del Contratto Specifico ("**Allegato 1**") per la Struttura di Supporto alla Raccolta sita nel Comune di Radda in Chianti in Loc. Lama dei Frati sulla scorta delle indicazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato Prestazionale di Progettazione e Realizzazione Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta a base di gara.

#### **PRESO ATTO CHE**

- Ai sensi dell'Art. 33.3 del Contratto di Servizio, i Contratti Specifici richiamano gli Obblighi Generali i quali potranno essere adattati "*per decisione condivisa*" in considerazione della specifica natura degli Impianti e delle infrastrutture Minori e disciplinano le singole fattispecie attraverso un'opera di adattamento negoziale.
- Ai sensi dell'Art. 33.4 del Contratto di Servizio, i Contratti Specifici, a titolo indicativo e non esaustivo, "*potranno disciplinare:*"
  - i. *l'obbligo di risultato per l'ottenimento dei Permessi;*
  - ii. *il tuning del cronoprogramma;*
  - iii. *le modalità di incidenza sul Corrispettivo di Gestione dell'Impianto dell'Indennità di disagio ambientale e degli eventuali canoni per la concessione di diritti di superficie, fermo restando che, in ogni caso, l'indennità di disagio ambientale ricomprenderà eventuali canoni previsti per la concessione del diritto di superficie;*
  - iv. *l'elaborazione del Progetto Esecutivo e di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per la cantierizzazione ed il collaudo di Impianti e Infrastrutture Minori;*
  - v. *il sistema organizzativo integrato con la gestione dei Servizi;*
  - vi. *la realizzazione ed le modalità di affidamento dei lavori;*
  - vii. *la gestione degli Impianti;*

- viii. *le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata degli Impianti;*
- ix. *le attività e procedure di monitoraggio delle prestazioni garantite;*
- x. *le condizioni di, determinazione, Aggiornamento e Revisione dei corrispettivi;*
- xi. *la procedura di gara per il fund rising;*
- xii. *le penali;*
- xiii. *le garanzie fideiussorie."*

VISTE le Deliberazioni CdA n. 44 del 18.9.2009 e n. 46 del 6.10.2009;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 29.10.2009

VISTO il Contratto di Servizio sottoscritto con il Gestore Unico SEI Toscana S.r.l. in data 27.3.2013;

VISTA la Deliberazione Assembleare n. 4 del 30.01.2014;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 16 del 24.03.2014;

VISTO il Regolamento sugli uffici e i servizi;

VISTO lo Statuto dell'Autorità;

#### DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di approvare la bozza definitiva del Contratto Specifico ("**Allegato 1**") per la Struttura di Supporto alla Raccolta sita nel Comune di Radda in Chianti in loc. Lama dei Frati, redatta secondo quanto indicato nell'Art. 33 del Contratto di Servizio e del Capitolato Prestazionale di Progettazione e Realizzazione Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta a base di gara;
3. di procedere alla stipula ovvero alla concreta firma del Contratto Specifico con il Gestore Unico SEI Toscana S.r.l..

Direttore Generale  
F.to Prof. Ing. Andrea Corti




**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo il 11 SET 2014

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale  
Prof. Ing. Andrea Corti




**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it), ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal

24 SET 2014

Siena, li .....

Il Dipendente incaricato  
Massimiliano Terranzani




**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

24 SET 2014

Siena, li .....


Il Direttore Generale  
Prof. Ing. Andrea Corti



**ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it) dal giorno 24 SET 2014 al giorno 09 OTT 2014 per 15 giorni consecutivi.

Il Dipendente incaricato  
Massimiliano Terranzani




---

**OGGETTO: Lavori per l'adeguamento della Struttura di Supporto alla Raccolta sita in Loc. Lama dei Frati nel Comune di Radda in Chianti. Approvazione del Contratto Specifico.**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 11 SET 2014



---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari  
Contabili, Economici e Finanziari  
Dott.ssa Elisa Billi

---

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
N° 18 del 11.09.2013

**AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA  
DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD**

-E-

**SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.**

---

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E  
MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AI SERVIZI DI  
RACCOLTA SITA NEL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI**

---

## INDICE

### SEZIONE I – PREMESSE

- Articolo 1 (Premesse e allegati)
- Articolo 2 (Principi generali)
- Articolo 3 (Condizione Sospensiva)

### SEZIONE II – OGGETTO E DURATA

- Articolo 4 (Oggetto)
- Articolo 5 (Durata della gestione)

### SEZIONE III – REALIZZAZIONE DEI LAVORI

- Articolo 6 (Inizio e termine dei lavori)
- Articolo 7 (Direzione dei Lavori)
- Articolo 8 (Sospensioni e proroghe dei lavori)
- Articolo 9 (Disponibilità delle aree)
- Articolo 10 (Disciplina del personale)
- Articolo 11 (Norme di sicurezza generale)
- Articolo 12 (Ultimazione dei lavori)
- Articolo 13 (Collaudo)
- Articolo 14 (Riconsegna della SSR)
- Articolo 15 (Manutenzione della SSR)
- Articolo 16 (Gestione della SSR)
- Articolo 17 (Ispezioni)

### SEZIONE IV – DISCIPLINA ECONOMICA

- Articolo 18 (Corrispettivi)
- Articolo 19 (Adeguamenti e aggiornamenti dell'Elenco Prezzi – Nuovi Prezzi)
- Articolo 20 (Oneri e spese di funzionamento)
- Articolo 21 (Somme a disposizione del Concedente – Spese tecniche del Concessionario)
- Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

### SEZIONE V – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

- Articolo 23 (Responsabilità del Concessionario)
- Articolo 24 (Dichiarazioni e garanzie del Concessionario)
- Articolo 25 (Responsabili del Contratto)

### SEZIONE VI – GARANZIE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Articolo 26 (Garanzie)
- Articolo 27 (Polizze Assicurative)
- Articolo 28 (Penali)
- Articolo 29 (Risoluzione del Contratto)

#### **SEZIONE VII – VARIE**

- Articolo 30 (Divieto di cessione del Contratto)
- Articolo 31 (Tutela dei dati personali)
- Articolo 32 (Riservatezza)
- Articolo 33 (Modifiche, integrazioni e specifiche)
- Articolo 34 (Informazione e comunicazioni)
- Articolo 35 (Invalidità parziale)
- Articolo 36 (Spese)

#### **SEZIONE VIII – CONTROVERSIE**

- Articolo 37 (Foro competente)
- Articolo 38 (Norme applicabili)

#### **INDICE ALLEGATI**

- Allegato "1":** Definizioni
- Allegato "2":** Capitolato Prestazionale di Progettazione e Realizzazione Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta
- Allegato "3":** Progetto Definitivo
- Allegato "4":** Progetto Esecutivo
- Allegato "5":** Piano Operativo della Sicurezza



Con il presente contratto per la realizzazione, gestione e manutenzione della Struttura di Supporto ai Servizi di Raccolta sita nel Comune di Radda in Chianti (il "Contratto"), da valersi ai fini di legge, tra le sottoscritte parti:

**Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - ATO Toscana Sud**, ente di diritto pubblico, con sede legale in Siena, Località Renaccio, Via della Pace, 37, codice fiscale 92058220523, rappresentata legalmente ai fini del presente Contratto dal Prof. Ing. Andrea Corti, nato a Montevarchi il 14.6.1966, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Ente (il "Concedente" o l'"Autorità di Ambito")

e

**SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.r.l.**, con sede legale in Siena, Via Fontebranda, n. 65, capitale sociale euro 8.939.185,28 i.v., partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 01349420529, rappresentata legalmente ai fini del presente atto dal dott. Eros Organni, in qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (il "Concessionario" o "SEI")

(il Concedente e il Concessionario di seguito indicati anche singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti")

#### Premesso che

- (a) in data 27.3.2013, a rogito Notaio dott. Roberto Ceni, rep. n. 33955 registrato a Siena il 8.4.2013, le Parti hanno sottoscritto il contratto di servizio per l'affidamento del Servizio di Ambito (di seguito il "Contratto di Servizio"), in forza del quale il Concedente ha affidato al Concessionario, in concessione e in regime di privativa, l'esecuzione di una pluralità di attività, ivi comprese quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle Infrastrutture Minori, come meglio definite nel Contratto di Servizio;
- (b) nello specifico, rientrano nell'oggetto del Contratto di Servizio, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3.2, lett. B, tra le prestazioni a carico di SEI, *"la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo e le attività di realizzazione e gestione degli Impianti, ovvero delle Infrastrutture Minori previsti dalla programmazione/pianificazione del Servizio ... e rientranti nel Perimetro del Servizio di Ambito"*;
- (c) inoltre, in forza dell'art. 6 del Contratto di Servizio è affidata a SEI *"l'attività di progettazione, realizzazione e gestione relativa a: (...) le Infrastrutture Minori"*, come definite nell'Allegato H al Contratto di Servizio, nel cui ambito rientrano le Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta (centri di raccolta e stazioni ecologiche), le Stazioni di Trasferenza e gli Impianti di Compostaggio Semplificato;
- (d) le Parti – anziché regolamentare in un unico contratto specifico tutte le attività afferenti le Infrastrutture Minori, come previsto dal Contratto di

Servizio – hanno ritenuto preferibile in tale fase procedere alla redazione di singoli contratti per ogni Infrastruttura Minore, tenuto conto dei diversi livelli di avanzamento delle attività di progettazione già raggiunti in relazione a ciascuna di esse e in considerazione anche delle diverse attività previste per ciascuna Infrastruttura Minore;

- (e) con specifico riferimento al Comune di Radda in Chianti, stante la necessità di apportare miglioramenti logistico-funzionali alla Struttura di Supporto ai Servizi di Raccolta ivi presente, consistente nel centro di raccolta sito in località Lama dei Frati (di seguito anche la “SSR”) e renderla rispondente ai requisiti previsti dalle normative vigenti, l’Autorità di Ambito ha posto quale livello progettuale a base di gara il Progetto Preliminare delle azioni di adeguamento;
- (f) sulla base del livello progettuale sopra richiamato, SEI ha sviluppato il proprio Progetto di Offerta – come definito nel documento “Capitolato Prestazionale di Progettazione e Realizzazione Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta”, che si allega al presente Contratto sub Allegato “2”– e, a seguito dell’attività di Tuning Progettuale svolta dal Concedente di concerto con il Comune di Radda in Chianti, in relazione al progetto presentato dal Concessionario, quest’ultimo ha consegnato il Progetto Definitivo in data 11.4.2014;
- (g) il Progetto Definitivo presentato da SEI è stato oggetto di verifica da parte degli uffici dell’Area di Pianificazione, Gestione Controllo del Concedente, i quali, con nota prot. n. 2209 del 24.4.2014, hanno espresso il proprio nulla osta alla prosecuzione delle successive attività;
- (h) in data 25.7.2014 SEI ha consegnato al Concedente il Progetto Esecutivo, che è stato approvato e validato da quest’ultimo con verbale di validazione del [•] 2014 e comunicato a SEI con nota prot. n. [•] del [•];
- (i) in data [•] SEI ha consegnato al Concedente il Piano Operativo della Sicurezza;
- (l) con il presente Contratto, pertanto, le Parti intendono disciplinare in dettaglio, in conformità a quanto prescritto dal Contratto di Servizio - con espresso riferimento ai c.d. Contratti Specifici, nel cui ambito rientra il presente Contratto, e alle Infrastrutture Minori - e dai suoi allegati nonché dal Capitolato Prestazionale e dai documenti ad esso acclusi, l’affidamento dell’attività di realizzazione, gestione e manutenzione della SSR presente nel Comune di Radda in Chianti, rientrante nel Perimetro del Servizio di Ambito;
- (m) il presente Contratto è stato approvato con determina del Direttore Generale n. [•] del [•];

**TUTTO CIÒ PREMESSO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**SEZIONE I – PREMESSE**

**Articolo 1  
(Premesse e allegati)**

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come la documentazione, quali i Permessi, il Progetto Definitivo, il Progetto Esecutivo, la Documentazione di Gara nonché l'ulteriore documentazione che sarà successivamente acquisita in adempimento degli obblighi del Contratto e delle Disposizioni Normative.
- 1.2** Nell'ambito del presente Contratto, le definizioni utilizzate hanno il significato ad esse attribuito e indicato, rispettivamente, nell'Allegato "1" al presente Contratto, nel Contratto di Servizio, nel Capitolato Prestazionale e sono altresì coerenti e compatibili con le definizioni indicate nel Documento "H", recante "Glossario", allegato alla Documentazione di Gara.

**Articolo 2  
(Principi generali)**

- 2.1** Ferma restando la condivisa volontà delle Parti di disciplinare in singoli contratti gli aspetti inerenti le attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle Infrastrutture Minori, le Parti riconoscono e accettano che il presente Contratto costituisce puntuale attuazione del Contratto di Servizio, con riferimento ai diritti e obblighi delle Parti in relazione alle Infrastrutture Minori.
- 2.2** Conseguentemente, le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal Contratto di Servizio e l'espresso richiamo e/o rinvio ad esso operato, le pattuizioni del Contratto che modificano o integrino espressamente il Contratto di Servizio, dovranno ritenersi prevalenti. In virtù di quanto appena esposto, le Parti si danno reciprocamente atto che, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, dovranno applicarsi le clausole contenute nel Contratto di Servizio.
- 2.3** Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali dovranno essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel Contratto.
- 2.4** Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario dichiara:
- a) di essere perfettamente a conoscenza del Contratto di Servizio nonché del contenuto generale e tecnico dei documenti allegati al medesimo Contratto di Servizio e al Contratto, dei Documenti di

Gara, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo, del Capitolato Prestazionale, degli atti di pianificazione e di tutti i documenti necessari per la realizzazione della SSR;

- b) di essere a conoscenza e di accettare la disciplina economica prevista dal Capitolato Prestazionale e dai singoli livelli di progettazione afferente la SSR;
- c) che lo standard di diligenza in base al quale dovrà dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sarà valutato ogni suo comportamento, è la diligenza propria del contraente che assume l'onere della costruzione di un'opera, anche pubblica, "chiavi in mano" e, pertanto, si dichiara particolarmente esperto nella realizzazione di opere del tipo, natura e complessità di quelle di cui al presente Contratto;
- d) di assumersi ogni responsabilità derivante dalla attività di gestione e manutenzione della SSR.

### **Articolo 3 (Condizione Sospensiva)**

- 3.1** Le Parti convengono che l'efficacia del presente Contratto, limitatamente agli obblighi assunti dalle stesse nelle fasi di realizzazione, gestione e manutenzione della SSR, è sospensivamente condizionata al rilascio dei Permessi da parte delle Amministrazioni Competenti.
- 3.2** Pertanto, in caso di mancato rilascio dei Permessi per fatto non imputabile al Concessionario entro il termine di 24 [ventiquattro] mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto – ovvero entro il diverso termine che le Parti potranno di comune accordo stabilire nel corso di esecuzione del Contratto - ovvero nel caso di indisponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori, per fatto non addebitabile al Concedente, il presente Contratto rimarrà privo di efficacia e ciascuna Parte non potrà avanzare alcuna pretesa/diritto di alcun tipo nei confronti dell'altra Parte, fatti salvi gli oneri e le spese relative alle attività di progettazione effettuate successivamente alla firma del Contratto di Servizio, alle procedure autorizzative e alla procedura di autorizzazione secondo quanto previsto dal quadro economico predisposto dall'Autorità di Ambito.

## SEZIONE II – OGGETTO E DURATA

### Articolo 4 (Oggetto)

- 4.1 Con il presente Contratto il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la realizzazione, gestione e manutenzione del centro di raccolta sito nel Comune di Radda in Chianti (SI), località Lama dei Frati, attualmente identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio n. 60 , particella 98.
- 4.2 In particolare, il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in esclusiva al Concessionario delle seguenti attività:
- a) l'ottenimento e il mantenimento dei Permessi, come previsto dal Capitolato Prestazionale, nonché la redazione di studi, analisi e ogni altro documento propedeutico all'ottenimento dei Permessi medesimi;
  - b) l'esecuzione dei lavori di realizzazione, completi di tutte le opere e dotazioni necessarie, degli interventi riconducibili alle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta, in conformità ai Permessi rilasciati dalle Amministrazioni Competenti;
  - c) la gestione funzionale e la relativa attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle infrastrutture e dei sottoservizi della SSR, in conformità con quanto previsto dal Contratto di Servizio e dal Capitolato Prestazionale.
- 4.3 La SSR sarà realizzata con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio da parte del Concessionario nei limiti previsti e consentiti dal presente Contratto, dal Contratto di Servizio, dalla Documentazione di Gara e dall'Offerta e dalle Disposizioni Normative. E' dunque a carico del Concessionario la piena ed integrale responsabilità per la completa realizzazione, manutenzione e gestione della citata SSR, secondo i termini e nei limiti stabiliti nel presente Contratto, nei Documenti di Gara, negli atti di pianificazione e autorizzazione e comunque secondo i migliori standard operativi del settore. In tale senso le obbligazioni del Concessionario costituiscono obbligazioni di risultato.

### Articolo 5 (Durata della gestione)

- 5.1 La gestione funzionale e manutentiva delle infrastrutture e dei sottoservizi della SSR cesserà alla scadenza della Concessione di cui al Contratto di Servizio. Pertanto, nell'ipotesi in cui alla scadenza della durata del presente Contratto residui un ammortamento, al Concessionario sarà corrisposto un equo indennizzo, la cui quantificazione sarà determinata in misura pari alla

quota dei costi d'uso del capitale (ammortamento e costo finanziario dell'investimento dell'infrastruttura) residui, calcolati in base alle modalità di riconoscimento previste nella definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito

### SEZIONE III – REALIZZAZIONE DEI LAVORI

#### Articolo 6 (Inizio e termine dei lavori)

- 6.1 Il Concedente si impegna a effettuare la consegna dei lavori al Concessionario, il quale procederà a dare immediato avvio ai lavori. I lavori da parte del Concessionario dovranno concludersi entro e non oltre il termine indicato nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo decorrente dalla data del verbale di consegna, anche parziale, dei lavori redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del Regolamento.
- 6.2 Il periodo contrattuale sopra indicato potrà essere esteso solo ed esclusivamente in ragione di sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori per cause non dipendenti dal Concessionario.
- 6.3 Qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, trascorso inutilmente il quale il Concedente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
- 6.4 Le Parti concordano che il Concedente avrà diritto di verificare l'avanzamento dei lavori e quindi il rispetto del Cronoprogramma con cadenza settimanale.
- 6.5 In ogni caso, è fatto obbligo al Concessionario di sottoporre al RUP e al Direttore dei Lavori, con cadenza mensile ovvero secondo la diversa periodicità concordata tra il Direttore dei Lavori e il Concessionario, un *report* sui SAL già eseguiti e di quelli programmati, con l'indicazione dei fatti e degli elementi di criticità che siano ritenuti potenzialmente pregiudizievoli del raggiungimento delle successive fasi di avanzamento dei lavori rispetto alle date indicate nel Cronoprogramma.
- 6.6 Il Concessionario dovrà informare il RUP e il Direttore dei Lavori di potenziali ritardi o difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori entro 5 (cinque) giorni dalla relativa conoscenza del suddetto evento e dovrà discutere con il Concedente i metodi più opportuni per porre rimedio a tali difficoltà. Il Concessionario avrà in ogni caso l'obbligo di fare costantemente quanto in suo potere per rispettare il Cronoprogramma.

- 6.7 I lavori si intenderanno ultimati mediante verifica, conclusasi con esito positivo, del pieno e integrale completamento delle opere e degli interventi relativi alla SSR. Della verifica sarà redatto apposito verbale.

**Articolo 7  
(Direzione dei Lavori)**

- 7.1 Prima di procedere all'apertura del Cantiere, il Concedente nominerà tecnici abilitati che assumeranno, rispettivamente, ruolo e responsabilità di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito CSE) e comunicherà i loro nominativi al Concessionario.
- 7.2 Il Direttore dei Lavori potrà essere sostituito dal Concedente con altro soggetto in possesso di adeguata competenza, anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione avvenga con le stesse modalità della nomina.
- 7.3 Al Direttore dei Lavori verrà affidata la responsabilità e la direzione del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti applicabili. Il Direttore dei Lavori avrà il diritto di ricevere ogni pertinente informazione da parte del Concessionario.
- 7.4 Il Direttore dei Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dagli artt. 147 e ss. del Regolamento, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti ai fini della realizzazione dei lavori a regola d'arte.
- 7.5 Gli oneri e le spese relative alla nomina del Direttore dei Lavori e del CSE, inclusi i relativi compensi, saranno ricomprese nelle Somme a Disposizione del quadro economico dei lavori di cui al presente Contratto.

**Articolo 8  
(Sospensioni e proroghe dei lavori)**

- 8.1 È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori o su segnalazione del Concessionario, nei casi di Forza Maggiore o di altre circostanze speciali (quali il rinvenimento di oggetti di interesse storico, artistico, archeologico, e di materiale bellico o comunque pericoloso) che impediscano radicalmente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.
- 8.2 Della sospensione dei lavori verrà redatto verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Direttore di Cantiere nominato dal Concessionario.
- 8.3 La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la stessa sospensione.

- 8.4** Nel caso in cui la sospensione dei lavori sia stata autorizzata dal Direttore dei Lavori e, quindi, non sia ascrivibile al Concessionario, lo stesso avrà diritto alla proroga delle scadenze degli stati di avanzamento lavori e del termine di ultimazione dei lavori, con conseguente adeguamento del Cronoprogramma.
- 8.5** Nel caso di sospensione legittima dei lavori il Concessionario avrà diritto a una proroga del Cronoprogramma e quindi del termine di ultimazione dei lavori.
- 8.6** Qualora il Concessionario, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di rispettare il termine di ultimazione dei lavori, con domanda motivata da inviare al Direttore dei Lavori con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, potrà richiedere una proroga del Cronoprogramma.
- 8.7** Nel caso in cui la proroga non risultasse richiesta e concessa per iscritto, la stessa non avrà efficacia alcuna ed i relativi ritardi si riterranno dovuti a colpa esclusiva del Concessionario.

#### **Articolo 9 (Disponibilità delle aree)**

- 9.1** Le Parti prendono atto e riconoscono che il Comune di Radda in Chianti è proprietario in via esclusiva dell'area, catastalmente indicata all'art. 4 del Contratto, che verrà messa a disposizione dell'Appaltatore, in forza di quanto previsto dall'art. 202 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., onde consentire l'esecuzione, tra gli altri, dei lavori di realizzazione, completi di tutte le opere e dotazioni necessarie, degli interventi riconducibili alla SSR.
- 9.2** Resta inteso che, in caso di indisponibilità sopravvenuta dell'area per qualsivoglia titolo o ragione, non riconducibile a fatto o azione del Concedente, troverà applicazione quanto previsto dal precedente art. 3 del Contratto.

#### **Articolo 10 (Disciplina del personale)**

- 10.1** Il Concessionario dovrà garantire l'impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità del Contratto.
- 10.2** Il Direttore dei Lavori ha diritto, previa motivata comunicazione al Concessionario, di esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
- 10.3** Per quanto attiene alla fase di realizzazione della SSR, il Concessionario mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi dipendenti, capocantiere e operai le prescrizioni del presente Contratto e dei relativi allegati e dei piani di sicurezza e delle Disposizioni Normative. Per quanto sopra, il Concessionario è in ogni caso



responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti, capocantiere od operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

- 10.4** Per quanto attiene alla fase di realizzazione della SSR, il Concessionario dovrà osservare le norme vigenti sull'orario di lavoro e quanto eventualmente previsto nei Permessi. Inoltre, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, previa comunicazione al Direttore dei Lavori, il quale può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo o di sicurezza nei posti di lavoro. Qualora fosse necessaria l'accelerazione dei lavori - con esecuzione anche ininterrotta o in condizioni eccezionali - ai fini del loro completamento entro il termine contrattuale, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione motivata al Concessionario.
- 10.5** Il Concessionario si obbliga ad assolvere regolarmente gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali e, infine, ad osservare rigorosamente le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori.
- 10.6** Qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere immediatamente comunicato al Direttore dei Lavori.
- 10.7** Per quanto attiene alla fase di realizzazione della SSR, il Concessionario comunicherà inoltre al Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna (o dalla prima delle consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. nonché, a richiesta, le sue altre posizioni prescritte presso gli Enti assistenziali.

#### **Articolo 11** **(Norme di sicurezza generale)**

- 11.1** I lavori oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguiti a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte Disposizioni Normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. A tal riguardo, il Concessionario si impegna ad osservare e a far sì che il proprio personale, dipendenti, collaboratori, nonché subappaltatori e subfornitori osservino ogni normativa applicabile in materia ambientale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 11.2** Il Concessionario è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni dei vigenti regolamenti locali, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 11.3** Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni applicabili ai lavori previsti

nel cantiere.

- 11.4** Le Parti riconoscono e accettano che tutte le attività da effettuarsi nei luoghi di cantiere dovranno essere svolti dal Concessionario nel pieno rispetto delle prescrizioni disposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e già richiamate nel Contratto di Servizio, al quale le Parti fanno espresso e integrale riferimento, anche in relazione agli obblighi connessi all'elaborazione, produzione e attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.
- 11.5** Saranno a carico del Concessionario tutte le polizze a copertura dei rischi di infortunio, malattia, incendio, responsabilità civile e comunque tutte quelle obbligatorie richieste dalla legge.

#### **Articolo 12 (Ultimazioni dei lavori)**

- 12.1** Il Concessionario comunicherà al Direttore dei Lavori a mezzo lettera raccomandata A.R. l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori.
- 12.2** Nei 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, il Direttore dei Lavori effettuerà l'ispezione delle opere realizzate, al fine di verificare, in contraddittorio con il Concessionario, se le opere oggetto del Contratto sono state effettivamente ultimate. In caso di esito negativo di tale ispezione, il Direttore dei Lavori comunicherà al Concessionario i difetti riscontrati e per i quali ritiene che l'ultimazione dei lavori non sia stata raggiunta. In tale ultima ipotesi, il Concessionario dovrà sanare tempestivamente tali difetti e trasmettere nuovamente al Concedente la comunicazione di ultimazione lavori.

#### **Articolo 13 (Collaudo)**

- 13.1** Il Concedente nominerà l'organo di collaudo, eventualmente in corso d'opera ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, al fine di verificare la completa realizzazione dei lavori secondo il relativo Cronoprogramma e, dunque, ai fini dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 13.2** Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo, trascorsi 2 (due) anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 13.3** Gli oneri e le spese relative alla nomina dell'organo di collaudo, inclusi i relativi compensi, saranno ricomprese nelle Somme a Disposizione del quadro economico dei lavori di cui al presente Contratto mentre i costi previsti per il collaudo saranno ricompresi nel Corrispettivo del Servizio di Ambito.

**Articolo 14**  
**(Riconsegna della SSR)**

- 14.1** Il Concessionario s'impegna a realizzare e gestire la SSR e tutte le opere e dotazioni aggiuntive necessarie.
- 14.2** Resta espressamente inteso tra le Parti che, alla scadenza del Contratto di Servizio, fermo restando quanto previsto all'art. 5.1, la SSR realizzata dal Concessionario, ivi incluse le opere aggiuntive necessarie al funzionamento e alla gestione della medesima SSR, diventeranno *de iure* di proprietà pubblica e ritorneranno nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Radda in Chianti, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio e dal Capitolato Prestazionale.

**Articolo 15**  
**(Manutenzione della SSR)**

- 15.1** L'attività di manutenzione della SSR dovrà essere eseguita dal Concessionario nel pieno e integrale rispetto del Piano di Programma di Manutenzione allegato al Progetto Esecutivo e richiamato nel Capitolato Prestazionale.
- 15.2** Il Piano di Programma di Manutenzione dovrà prevedere, in conformità a quanto espressamente previsto dal Capitolato Prestazionale, la puntuale descrizione delle modalità, dei tempi e della consistenza sia delle manutenzioni ordinarie che di quelle straordinarie programmate.
- 15.3** Resta inteso che eventuali variazioni, anche solo temporali, degli interventi di manutenzione programmati e previsti dal relativo Piano, potranno essere disposti dal Concessionario, previa comunicazione scritta inviata al Concedente.
- 15.4** Alla scadenza del Contratto il Concessionario consegnerà al Concedente le opere realizzate nelle migliori condizioni di manutenzione e funzionamento. Della riconsegna delle opere al termine della gestione, dovrà essere redatto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale che specifichi il loro stato di manutenzione.
- 15.5** Il Concessionario si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della SSR, la cui copertura è prevista nell'ambito del Corrispettivo del Servizio di Ambito.

**Articolo 16**  
**(Gestione della SSR)**

- 16.1** Il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione della SSR in conformità con i Permessi, il Capitolato Prestazionale, il Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Radda in Chianti, il Piano di Ambito, il Piano di Gestione e con

le eventuali prescrizioni del Concedente e delle Amministrazioni Competenti.

- 16.2** Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata del Contratto, a gestire la SSR in conformità al Piano di Gestione richiamato nel Capitolato Prestazionale, attenendosi, in ogni tempo, a tutte le Disposizioni Normative in materia, nonché alle prescrizioni autorizzative impartite dalle Amministrazioni Competenti ed ai Permessi, nonché ad adeguarsi tempestivamente alle eventuali nuove Disposizioni Normative.
- 16.3** Nella conduzione e gestione delle attività di cui al presente Contratto, il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danno alle persone e/o alle cose. Il Concessionario sarà unico ed esclusivo responsabile verso il Concedente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza di fatti inerenti la conduzione e gestione della SSR.
- 16.4** Il Concessionario prende atto e riconosce che la gestione della SSR e delle attività ad essa connesse costituiscono servizio pubblico essenziale.

#### **Articolo 17 (Ispezioni)**

- 17.1** Il Concedente ha diritto di effettuare, a suo insindacabile giudizio, verifiche e controlli sull'effettuazione della manutenzione e gestione della SSR da parte del Concessionario, emettendo, se del caso, verbali di verifica e di eventuali non conformità a carico del Concessionario, rispetto alle Disposizioni Normative, al Capitolato Prestazionale e agli ordini e discipline del presente Contratto.
- 17.2** Nel caso di accertate non conformità, ivi incluse in particolare quelle afferenti l'ambiente e/o la sicurezza, i relativi verbali di ispezione saranno inviati al Concessionario che dovrà tempestivamente risolvere le eventuali cause di anomalia riscontrate dandone comunicazione scritta al Concedente, il quale, se del caso, dovrà farne tempestiva e adeguata denuncia alle Autorità competenti.

### **SEZIONE IV – DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Articolo 18 (Corrispettivi)**

- 18.1** Le Parti danno atto e riconoscono che il Corrispettivo del Servizio di Ambito ricomprende il corrispettivo delle attività di cui al presente Contratto secondo il quadro economico e gli elementi economici di cui al Progetto Esecutivo ovvero al Progetto Esecutivo "as built", in conformità con quanto previsto dal Capitolato Prestazionale.

- 18.2 Le Parti riconoscono espressamente che, in conformità a quanto già disciplinato nel Capitolato Prestazionale, costituisce causa di revisione del Corrispettivo del Servizio di Ambito, ogni onere realizzativo a carico del Concessionario, che sia determinato da prescrizioni o modifiche richieste in fase di autorizzazione ovvero all'esito dei Permessi, previa verifica di congruità da parte del Concedente.

#### **Articolo 19**

##### **(Adeguamenti e aggiornamenti dell'Elenco Prezzi – Nuovi Prezzi)**

- 19.1 Le Parti convengono che l'adeguamento e aggiornamento dell'Elenco Prezzi Unitari, in coerenza con i criteri di Gara, verrà effettuato al momento in cui le Parti avranno individuato la variazione dell'indice NIC da prendere a riferimento per il primo aggiornamento.
- 19.2 Le Parti convengono fin d'ora che, nel caso in cui in relazione al singolo intervento l'Elenco Prezzi Unitari – come definito nel Capitolato Prestazionale – non contempli alcuni materiali, lavorazioni o voci di prezzo, si farà riferimento al Prezziario Regionale per i lavori pubblici, in vigore al momento di realizzazione degli interventi che determinino l'insorgenza dei nuovi prezzi, quale base di confronto tra le Parti per la successiva determinazione dei valori dei Nuovi Prezzi che dovranno comunque essere negoziati tra le medesime Parti in buona fede, applicando criteri di riduzione riconducibili ad analisi e statistiche di mercato.

#### **Articolo 20**

##### **(Oneri e spese di funzionamento)**

- 20.1 Le Parti riconoscono che gli oneri e le spese relative alla nomina del Direttore dei Lavori, del CSE, del RUP e dell'organo di collaudo, inclusi i relativi compensi ovvero ogni ulteriore costo tecnico e/o amministrativo, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di verifica e validazione del Progetto Esecutivo saranno ricomprese nelle somme a disposizione del quadro economico dei lavori di cui al presente Contratto sulla base della normativa di riferimento per affidamenti interni ed esterni e delle procedure amministrative dell'Autorità ovvero del quadro economico della concessione secondo quanto stabilito dall'Autorità stessa.
- 20.2 Il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente i compensi, oneri e spese rientranti nelle somme a disposizione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta scritta del Concedente.

#### **Articolo 21**

##### **(Somme a disposizione del Concedente – Spese tecniche del Concessionario)**

- 21.1 Le Parti riconoscono e accettano che le somme a disposizione dell'Autorità di Ambito e le spese tecniche di SEI – entrambi componenti, tra gli altri, del

Quadro Economico allegato al Progetto Esecutivo – sono calcolati secondo i meccanismi previsti a base di Gara.

- 21.2** Resta espressamente inteso che il Quadro Economico e tutte le sue componenti – ivi incluse le somme a disposizione del Concedente e le spese tecniche di SEI – saranno oggetto di automatica e proporzionale variazione in caso di variazione dell'importo complessivo dei lavori.
- 21.3** Resta inteso che rispetto a quanto previsto nel Quadro Economico presentato da SEI il Concedente avrà la facoltà di ricalcolare ovvero di effettuare il calcolo delle somme a disposizione e delle spese tecniche, in conformità ai criteri di cui al precedente art. 21.2.

#### **Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

- 22.1** Il Concessionario si obbliga a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., laddove applicabile, impegnandosi a recepire detti obblighi in tutti i contratti dallo stesso sottoscritti, a pena di nullità assoluta, e prevedendo altresì analoga clausola in ciascuno di detti contratti. .

### **SEZIONE V - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

#### **Articolo 23 (Responsabilità del Concessionario)**

- 23.1** Il Concessionario è pienamente responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del presente Contratto; restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
- 23.2** Il Concessionario risponde integralmente di quanto contenuto nel Progetto Definitivo verificato e nel Progetto Esecutivo approvato e validato nonché dei risultati totali o parziali di quanto progettato ed eseguito, della qualità dei materiali e delle componenti impiegati, della realizzazione a regola d'arte della SSR, delle attrezzature, materiali, infrastrutture facenti parte della medesima o ad essa funzionali, nonché dell'attività di gestione e manutenzione. Le obbligazioni a carico del Concessionario sono concordemente qualificate come obbligazioni di risultato.
- 23.3** Il Concessionario assume la piena e assoluta responsabilità dell'idoneità tecnica della progettazione svolta ed è tenuto a osservare tutte le Disposizioni Normative e il Contratto di Servizio che disciplinano la realizzazione di tali opere e le prescrizioni indicate nei Permessi dalle

Amministrazioni Competenti.

- 23.4** Il Concessionario è, altresì, responsabile di tutti i danni comunque causati nell'esecuzione del presente Contratto, compresi quelli imputabili a fatti dolosi o colposi del proprio personale o dei soggetti di cui lo stesso si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 23.5** In virtù di quanto sopra, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente, da qualsivoglia responsabilità connessa alla mancata o non corretta esecuzione, totale o parziale, del presente Contratto.
- 23.6** In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia responsabilità connessa agli obblighi e oneri in materia di sicurezza e salute sul lavoro, previdenza e assistenza e in materia ambientale derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della SSR di cui al presente Contratto. Il Concessionario terrà indenne e manleverà prontamente il Concedente da ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, onere, responsabilità verso terzi, ivi inclusi i relativi costi e spese legali, dipendenti o relativi o conseguenti alla realizzazione, gestione e manutenzione della SSR.
- 23.7** Il Concessionario dovrà altresì manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia responsabilità, pretesa, eccezione, costo, onere, che dovesse essere avanzato o reclamato da terzi per gli eventuali danni subiti dai medesimi nell'ambito delle attività di conferimento presso la SSR.

#### **Articolo 24 (Dichiarazioni e garanzie del Concessionario)**

- 24.1** Il Concessionario dichiara e garantisce:
- (i) di accettare le condizioni contenute nel Contratto, di disporre di mezzi tecnici, finanziari e delle competenze professionali idonei a realizzare e gestire la SSR e di assolvere agli impegni che ne conseguono in modo efficiente, professionale e tempestivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali;
  - (ii) che eseguirà i lavori a regola d'arte, con organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, quale esecuzione di prestazioni specialistiche nell'ambito della realizzazione della SSR e riconosce espressamente che tali lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme, degli standard e delle specifiche tecniche nonché secondo la miglior prassi del settore;
  - (iii) che tutti i materiali utilizzati rispettano gli standard previsti per la realizzazione di opere del tipo oggetto del presente Contratto e sono liberi da ogni gravame, di prima qualità e in ogni caso adeguati al

raggiungimento dello scopo del presente Contratto e corrispondenti a quanto prescritto dalla Documentazione di Gara;

- (iv) di avvalersi solo di personale e/o professionisti qualificati con riferimento alle specifiche competenze richieste per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto;
- (v) di conoscere il Capitolato Prestazionale e le specifiche tecniche previste dalla Documentazione di Gara;
- (vi) di rispettare la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- (vii) di aver esaminato con attenzione la documentazione contrattuale fra cui il Contratto di Servizio, la Documentazione di Gara, il Capitolato Prestazionale nonché gli atti di pianificazione e autorizzazione, e di averli fatti propri per quanto riguarda gli obblighi che ne derivano, rinunciando a qualsiasi contestazione. Pertanto, il Concessionario riconosce fin d'ora che l'alea derivante da errori, mancanze, inesattezze, imprecisioni, inidoneità della stessa, nonché dalle eventuali conseguenti modifiche, è espressamente e consapevolmente assunta dallo stesso e non potrà, dunque, dare luogo ad alcun compenso, corrispettivo, rimborso, risarcimento o indennizzo a suo favore;
- (viii) di conoscere e accettare il Cronoprogramma e i Documenti di Gara per lo svolgimento delle attività a suo carico;
- (ix) di osservare tutte le Disposizioni Normative per la corretta e piena gestione della SSR per l'intera durata prevista dal Contratto.

#### **Articolo 25 (Responsabili del Contratto)**

- 25.1** Per il miglior perseguimento degli obiettivi di cui al presente Contratto, ciascuna Parte nominerà il proprio Responsabile del Contratto entro 15 (quindici) dalla sottoscrizione del medesimo, che avrà il compito di interfacciarsi con l'altro per svolgere attività di coordinamento e di verifica dell'esatta e puntuale esecuzione del Contratto medesimo.
- 25.2** In fase di esecuzione il Responsabile vigilerà sulla esatta applicazione delle condizioni previste nel presente Contratto.
- 25.3** Resta inteso, altresì, tra le Parti che i Responsabili si incontreranno per tentare di comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del



presente Contratto.

## SEZIONE VI – GARANZIE E PENALI

### Articolo 26 (Garanzia)

- 26.1** In aggiunta a quanto eventualmente richiesto nell'atto di rilascio dei Permessi da parte delle Amministrazioni Competenti, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, relativamente alla fase di realizzazione della SSR, il Concessionario consegnerà al Concedente, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori la Cauzione Definitiva, escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, emessa da un istituto bancario o assicurativo di primario *standing* rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del costo di costruzione della SSR oggetto del Contratto, salvo dimezzamento di tale percentuale in caso di possesso e presentazione della certificazione del sistema di qualità richiesto dell'art. 75, comma 7 del Codice.
- 26.2** La Cauzione Definitiva:
- a) dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del Concedente;
  - b) coprirà gli oneri (i) per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario con il Contratto nonché (ii) per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Concessionario, sino alla concorrenza massima dell'importo garantito;
  - c) cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - d) sarà svincolata progressivamente, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito in modo automatico, senza necessità di benestare da parte del Concedente, a condizione che il Concessionario consegni preventivamente al fideiussore, in originale od in copia conforme, gli stati di avanzamento lavori, ovvero un documento di analogo tenore attestante l'avvenuta esecuzione delle opere;
  - e) dovrà essere ricostituita proporzionalmente dal Concessionario, in

caso di sua escussione anche parziale, nei successivi 30 (trenta) giorni, fermo restando che, decorso inutilmente tale termine, la mancata ricostituzione costituirà inadempimento del Concessionario, con ogni conseguenza di legge e di contratto.

#### **Articolo 27** **(Polizze Assicurative)**

- 27.1** Il Concessionario dovrà, a sua cura e spese, stipulare una polizza assicurativa "All Risk", emessa da primaria compagnia assicuratrice, per garantire il risarcimento dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 78.000. La polizza dovrà altresì essere rilasciata a copertura della responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a euro 500.000.
- 27.2** Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi danno, costo, onere dovesse direttamente o indirettamente derivare da eventi coperti dalle Polizze Assicurative stipulate ai sensi del presente articolo e/o da eventi riconducibili a fatto e colpa del Concessionario ove tali eventi non siano coperti dalle Polizze Assicurative.
- 27.3** Eventuali danni di cui sia responsabile il Concessionario, eccedenti i massimali e/o le somme e i capitali assicurati dalle Polizze Assicurative, come previsti dal Contratto di Servizio, resteranno ugualmente a esclusivo carico del Concessionario.
- 27.4** Il Concessionario stipulerà a sua cura e spese e manterrà valide ed efficaci le Polizze Assicurative con primarie compagnie di assicurazione per tutta la durata del presente Contratto. Il Concessionario inoltre dovrà avvisare per iscritto il Concedente di ogni sinistro e di ogni evento che possa compromettere la validità delle coperture di cui alle Polizze Assicurative.
- 27.5** Il Concessionario fornirà al Concedente copia delle Polizze Assicurative almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori nonché, successivamente, la prova dell'avvenuto rinnovo delle medesime coperture assicurative durante il periodo di vigenza del presente Contratto.
- 27.6** Resta inteso che la mancata stipula o integrazione ovvero l'inefficacia originaria o sopravvenuta anche di una sola delle Polizze Assicurative costituirà inadempimento del Concessionario di non scarsa rilevanza (avuto riguardo all'interesse della Concedente) ai fini della risoluzione del presente Contratto.
- 27.7** Il Concessionario prende atto e riconosce che la stipula delle Polizze Assicurative non limiterà in alcun modo la sua responsabilità ai sensi del presente Contratto e della legge applicabile.

## **Articolo 28**

### **(Penali)**

- 28.1** Fermo restando quanto previsto nel Contratto di Servizio, le Parti espressamente convengono che il Concessionario:
- (a) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, l'andamento dei lavori rispetto al Cronoprogramma ovvero rispetto alla scadenza del termine di ultimazione, sarà tenuto a pagare una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) del valore del Contratto;
  - (b) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, l'esecuzione degli interventi di manutenzione previsti dal Piano di Manutenzione Programmata ovvero ritardi l'esecuzione degli interventi richiesti dal Concedente, mediante comunicazione scritta di quest'ultimo, sarà prevista una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore del Contratto, per ciascun giorno di ritardo intercorrente tra la data dell'intervento previsto dal Piano di manutenzione ovvero tra la data prevista dalla comunicazione del Concedente e l'effettivo avvio degli interventi di manutenzione da parte del Concessionario.
- 28.2** Ai fini dell'applicazione delle suddette penali il Concedente comunicherà al Concessionario preventiva comunicazione, con termine di adempimento non inferiore a 10 (dieci) giorni indicato nella costituzione in mora. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Concedente potrà recuperare la somma corrispondente mediante escussione delle garanzie previste nel presente Contratto; garanzie che dovranno essere reintegrate nei successivi 30 (trenta) giorni.
- 28.3** Resta espressamente inteso che le penali di cui al presente articolo e quelle di cui al Contratto di Servizio non potranno cumulativamente superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale previsto nel presente Contratto, pena la facoltà del Concedente di risolvere il presente Contratto.
- 28.4** In ogni caso è fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del presente Contratto per colpa del Concessionario.

## **Articolo 29**

### **(Risoluzione del Contratto)**

- 29.1** Fermo restando quanto previsto dal Contratto di Servizio, il Concedente avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 c.c., nei casi espressamente previsti nel presente Contratto ovvero allorché il Concessionario ponga in essere comportamenti che concretizzino un grave inadempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto.

- 29.2** A tal riguardo, il Concedente comunicherà per iscritto al Concessionario le violazioni rilevate, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni o per il relativo adempimento.
- 29.3** Nel caso in cui la Concedente valuti negativamente le predette controdeduzioni ovvero il termine sopra indicato sia scaduto senza che il Concessionario abbia formulato alcuna risposta ovvero senza che abbia posto rimedio alla causa di risoluzione invocata dal Concedente, quest'ultimo comunicherà al Concessionario la propria intenzione di risolvere il presente Contratto.

## **SEZIONE VII – VARIE**

### **Articolo 30 (Divieto di cessione del Contratto)**

- 30.1** È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto, pena l'immediata e automatica risoluzione del medesimo.

### **Articolo 31 (Tutela dei dati personali)**

- 31.1** Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

### **Articolo 32 (Riservatezza)**

- 32.1** Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al Contratto e ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti il Contratto, salvo che sia resa nota a terzi in virtù (i) di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero (ii) di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali ovvero (iii) di comunicazione effettuata dal Concessionario che sia eventualmente necessaria in relazione al finanziamento dell'operazione che forma oggetto del presente Contratto.
- 32.2** Il Concessionario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza sulla progettazione nonché su tutti i documenti ed i disegni riguardanti le opere del presente Contratto e ad astenersi dal pubblicare o divulgare fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in forza del presente Contratto.
- 32.3** In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, il

Concessionario è obbligato a risarcire al Concedente tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare a quest'ultimo a causa della diffusione di informazioni relative alle opere oggetto del Contratto.

- 32.4 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio.

**Articolo 33**  
**(Modifiche, integrazioni e specifiche)**

- 33.1 Le Parti convengono che ogni eventuale altra modifica e/o integrazione al presente Contratto potrà essere apportata esclusivamente, se preventivamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.
- 33.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e/o specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi e interessi sottesi al Contratto medesimo.

**Articolo 34**  
**(Informazione e comunicazioni)**

- 34.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.
- 34.2 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo PEC, raccomandata a.r. ovvero telefax e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per il Concedente:	Per il Concessionario:
Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - ATO Toscana Sud	Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l.
Via della Pace, 37	Via Fontebranda, 65
53100 Siena	53100 Siena
Telefax: 0577/279500	Telefax:0577/1524439
PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it	PEC: seitoscana@legalmail.it
Email: segreteria@pec.atotoscanasud.it	Email: segreteria@seitoscana.it

- 34.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante PEC, consegna a mano o lettera raccomandata) o nel momento in cui il telefax trasmittente avrà rilasciato la conferma di trasmissione al telefax ricevente.

**Articolo 35**  
**(Invalidità parziale)**

- 35.1** L'eventuale invalidità od inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede ed a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

**Articolo 36**  
**(Spese)**

- 36.1** Le spese relative alla stipula del presente Contratto e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali sono a totale carico del Concessionario. A tal fine si dichiara che il valore del presente Contratto è pari al valore del quadro economico dell'SSR. Il presente Contratto è soggetto ad I.V.A.

**SEZIONE VIII – CONTROVERSIE**

**Articolo 37**  
**(Foro competente)**

- 37.1** Fermo restando quanto previsto dall'art. 82 del Contratto di Servizio, in ogni caso di controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.
- 37.2** E' esclusa espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.

**Articolo 38**  
**(Norme applicabili)**

- 38.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al Contratto di Servizio e alle Disposizioni Normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in [●]

**Autorità per il Servizio di Gestione Integrata  
Dei Rifiuti Urbani - ATO Toscana Sud**

**SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI  
TOSCANA S.r.l.**

\_\_\_\_\_  
*Direttore Generale*  
Prof. Ing. Andrea Corti

\_\_\_\_\_  
*Amministratore Delegato*  
Dott. Eros Organni

## ALLEGATO 1 (Definizioni)

Nell'ambito del Contratto, salvo quanto possa risultare dallo specifico contesto, le seguenti espressioni, ove indicate con le iniziali delle lettere maiuscole avranno, sia al singolare che al plurale, il significato qui di seguito indicato:

### **Amministrazioni**

**Competenti:** tutti gli Enti pubblici (Comunità, Province, Comuni, Enti sanitari, ecc.), che a vario titolo hanno una competenza istituzionale interferente nella progettazione e realizzazione della SSR ovvero devono rilasciare le autorizzazioni, permessi, licenze, visti, nulla-osta e pareri;

**Capitolato Prestazionale:** il Capitolato Prestazionale di Progettazione e Realizzazione Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta di cui alla Documentazione di Gara;

**Cauzione Definitiva:** la garanzia prestata dal Concessionario in favore del Concedente ai sensi dell'art. 27 del Contratto;

**Concedente:** Autorità per il Servizio di Gestione Integrata di Ambito ATO Toscana Sud;

**Concessionario** SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.r.l.;

**Codice:** il Decreto Legislativo 163/2006, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* e s.m.i.;

**Contratto:** il presente documento che attribuisce al Concessionario la realizzazione, la gestione e manutenzione della SSR;

**Contratto di Servizio:** il contratto sottoscritto tra l'Autorità di Ambito e il Concessionario in data 27.3.2013, a rogito Notaio dott. R. Ceni e registrato in Siena il 8.4.2013 n. 2090 Serie 1T;

<b>Cronoprogramma:</b>	il programma temporale nel quale sono fissati i tempi di esecuzione dei lavori per la realizzazione della SSR, con descrizione dei tempi di esecuzione delle varie fasi, allegato al Progetto Esecutivo;
<b>Direttore dei Lavori:</b>	il professionista nominato in tale ruolo dal Concedente;
<b>Disposizioni Normative:</b>	qualsiasi disposizione di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, avente forza di legge o di regolamento a livello nazionale, sovranazionale o locale, in qualsiasi materia;
<b>Documenti/ Documentazione di Gara:</b>	l'insieme della documentazione di gara, comprensiva del Bando, dell'Offerta e di ogni altro documento inerente la Procedura di Gara;
<b>Permessi:</b>	autorizzazioni, licenze, approvazioni, nulla-osta, valutazioni di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e, più in generale, qualsiasi provvedimento emanato o da emanare in qualunque forma da un'autorità amministrativa e regolamentare a livello nazionale, locale o sovranazionale relativi alla realizzazione, gestione e manutenzione della SSR;
<b>Polizze Assicurative:</b>	l'insieme delle polizze assicurative stipulate dal Concessionario;
<b>Progetto Definitivo:</b>	il progetto redatto dal Concessionario e verificato dal Concedente;
<b>Progetto Esecutivo:</b>	il progetto redatto dal Concessionario e validato dal Concedente e, comunque, gli elaborati di dettaglio atti a consentire la realizzazione e cantierizzazione della SSR, incluse tutte le documentazioni necessarie per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
<b>Regolamento:</b>	il D.P.R. del 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.,



recante "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

- Responsabili:** i soggetti designati dalle Parti per le attività di coordinamento e verifica dell'attuazione del Contratto;
- RUP:** il Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Concedente e rappresentante dello stesso nei rapporti con il Concessionario;
- SAL:** una determinata fase di avanzamento lavori per la realizzazione della SSR, come descritta nel Cronoprogramma;
- SSR:** la Struttura di Supporto ai Servizi di Raccolta – del tipo Centro di Raccolta – sita nel Comune di Radda in Chianti e oggetto degli interventi di adeguamento di cui al presente Contratto.
- Tuning Progettuale:** l'eventuale affinamento/integrazione apportato o da apportare al Progetto di Offerta e/o al Progetto Esecutivo a seguito delle richieste effettuate dal Concedente e/o delle prescrizioni provenienti dalle Amministrazioni Competenti.